



Consiglio del 11 dicembre 2013

**Punto 2 all' ODG
Comunicazioni del Presidente**

**ALLEGATO 2.4.
Regione Toscana: Protocollo d'intesa sui crediti verso la PA**



PROTOCOLLO REGIONE TOSCANA

SMOBILIZZO CREDITI VANTATI VERSO ENTI SSN DELLA TOSCANA

La Regione Toscana ha chiesto la collaborazione dell'Associazione per la formulazione e la sottoscrizione di un protocollo per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, sull'esempio dell'iniziativa sviluppata con la regione Lombardia nell'operazione *Credito inCassa*.

Sommariamente, i tratti principali dell'operazione proposta sono i seguenti:

- **Imprese ammesse:** micro piccole medie grandi imprese titolari di crediti verso ASL della regione Toscana (nessun vincolo di localizzazione delle imprese)
- **Crediti ammessi:** crediti (certi, liquidi, esigibili e certificati) verso SSNN (enti della Regione Toscana) derivanti da fornitura di beni e servizi (non da lavoro). Si tratta di crediti post D.35/2013.
- **Plafond** messo a disposizione degli IF: 200/300 milioni di euro (plafond da verificare con gli operatori del settore)
- **Contributo in conto interessi** della regione a MPMI: 2,5 milioni di euro (contributo all'impresa pari a 100 bps – calcolato solo per il periodo di dilazione – riconosciuto solo alle imprese toscane)
- **Cessione pro soluto:** da definire se cessione a titolo definitivo, con determinazione degli interessi con modalità in uso per lo sconto, o cessione pro soluto con anticipo del corrispettivo e calcolo degli interessi periodici posticipati. Orientamento verso sotto sconto, in linea con operazione Finlombarda,
- Importo minimo cessione € 10.000 e massimo (da valutare)
- **Condizioni finanziarie** della cessione: condizioni da definire ma allineate a quelle del Protocollo della regione Lombardia: limite massimo tasso euribor + spread pari a $\approx 200/300$ bps (condizioni da verificare con gli operatori del settore tenuto conto che, a differenza dell'operazione credito in Cassa, i debitori ceduto sono ASL che ponderano ai fini del rischio credito al 100%)
- **Calcolo degli interessi:** gli interessi sono commisurati al termine intercorrente fra l'erogazione del corrispettivo o dell'anticipo e la data di pagamento esposta sulla certificazione (coerente con il periodo di dilazione previsto dal protocollo).
- **Periodo di dilazione:** 8 mesi (poi 2 mesi di mora al $\approx 5\%$, a cui segue applicazione al tasso di mora 231/02)
- **Validità operazione:** Anno 2014
- **Certificazione:** da effettuarsi tramite piattaforma della Regione Toscana (e non MEF).
- Si prospetta l'ipotesi di non effettuare la valutazione cedente e limitare la valutazione al debitore ceduto.

Sulla base delle caratteristiche sopra delineate, Regione Toscana ha predisposto una bozza di Protocollo, in allegato per pronto riferimento, in relazione alla quale l'Associazione ha già trasmesso preliminari osservazioni (riportate direttamente nel testo della bozza in modalità revisione e commento). Unitamente ai commenti, si è trasmesso a Regione Toscana, come richiesto, una nota contenente la descrizione del possibile funzionamento del contributo in conto interessi.



PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA

TRA

- REGIONE TOSCANA _____ -
- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING _____
- COMMISSIONE REGIONALE ABI DELLA TOSCANA _____

Premesso che

- con legge 21 febbraio 1991 n.52 (di seguito "Legge Factoring") è stata disciplinata la cessione dei crediti d'impresa, ovvero dei crediti sorti da contratti stipulati da un imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa a favore di una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ~~società o enti il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa;~~
- con l'art.117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (di seguito "Codice contratti") la disciplina di cui alla Legge Factoring è stata estesa ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, stabilendo che la cessione possa essere effettuata a favore di Banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa;
- con il medesimo art.117 si è previsto ai commi 1 e 2 che le cessioni dei crediti, debbano, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbano essere notificate alla amministrazioni debtrici, divenendo efficaci qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- con decreto legge 29 novembre 2008 n.185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 è stata prevista, all'art.9 commi 3bis e 3ter, su istanza del creditore, la certificazione di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di Regioni ed enti locali, anche al fine di consentire la cessione pro-soluto del credito a favore di banche ed intermediari finanziari;

- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (di seguito "DM Certificazione") sono state disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale;
- Con decreto legge 8 aprile 2013 n.35, convertito in legge 6 giugno 2013 n.64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" sono state previste specifiche disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione per un importo di 40 (quaranta) miliardi di euro nel biennio 2013-2014;

Considerato che

- La Regione Toscana è da tempo impegnata in provvedimenti tesi a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori da parte delle aziende e degli enti del Sistema sanitario regionale (*inserire sintesi provvedimenti finora adottati dalla Regione Toscana per assicurare liquidità al SSR*);
- a seguito del d.l.35/2013 la Regione Toscana ha finora ottenuto dal Ministero dell'Economia anticipazioni per complessivi 427 MLN di euro, che hanno consentito il pagamento di tutti i crediti certificati e scaduti al 31 dicembre 2012, vantati dalle imprese nei confronti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per la fornitura di beni e servizi;
- la Regione Toscana ritiene doveroso porre in essere ulteriori azioni volte ad assicurare puntualità nei pagamenti del Servizio sanitario regionale, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dai ritardati pagamenti e garantire alle imprese creditrici la liquidità necessaria al regolare esercizio dell'attività economica;
- ~~che~~ la valorizzazione dello strumento della cessione pro-soluto a Banche ed Intermediari Finanziari favorisce ~~puntuali~~ l'esecuzione dei pagamenti da parte degli Enti del SSR ed assicura liquidità alle imprese attraverso lo smobilizzo dei loro crediti;

Visti

- L'articolo _____ della legge regionale n. _____ del _____ (Legge Finanziaria per l'anno 2014), che impegna la Giunta regionale a promuovere un Protocollo di Intesa con le associazioni rappresentative delle società di factoring volto a definire modalità e condizioni delle operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti del SSR, e prevede inoltre, per l'anno 2014, l'erogazione di un contributo in favore

delle micro, piccole e medie imprese creditrici del SSR, finalizzato a contenere gli oneri finanziari da queste sostenuti a fronte della cessione pro soluto di crediti scaduti e debitamente certificati;

- La deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ recante "Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Assifact e Abi Toscana per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti del SSR" con la quale è stata data attuazione alla sopraindicata disposizione normativa;

**Tutto ciò premesso
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue**

Art.1 – Validità delle premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art.2 – Oggetto del Protocollo.

1. Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo") le Parti intendono definire i termini della reciproca collaborazione finalizzata alla promozione ed attuazione di un'operazione finanziaria (di seguito "l'Operazione") che possa agevolare lo smobilizzo e l'incasso dei crediti scaduti vantati nei confronti del Sistema sanitario regionale (di seguito "SSR") dalle imprese fornitrici di beni e servizi.

2. L'Operazione sarà realizzata dalle Banche e dagli intermediari finanziari (di seguito "intermediari") che aderiranno all'iniziativa di acquisto di crediti certificati vantati verso il SSR descritta nel presente Protocollo, stipulato con le associazioni di rispettiva rappresentanza, tramite l'accettazione della proposta di accordo formulata dalla Regione Toscana e sottoscritta da ciascun intermediario aderente.

3. Ai fini della realizzazione dell'Operazione, le parti prendono atto che gli intermediari si impegneranno a mettere a disposizione un plafond finanziario complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le Aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale (di seguito "Enti del SSR") cui si riferisce il presente Protocollo sono individuati nei seguenti:

- le aziende Sanitarie locali
- le aziende Ospedaliero Universitarie
- la Fondazione Gabriele Monasterio
- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)
- gli Enti per il supporto tecnico amministrativo delle tre aree vaste (ESTAV).

Commento [B1]: Gli intermediari e la regione devono stipulare accordi bilaterali specifici, ulteriori rispetto al protocollo, che detta solo le linee generali e di principio dell'iniziativa. Negli accordi va definita nel dettaglio la procedura di accesso all'operazione, la verifica dei requisiti di ammissibilità delle imprese e dei crediti, l'eventuale plafond che i singoli di impegnano a mettere a disposizione, ecc. ecc.

Formattato: Evidenziato

Art.3 – Condizioni e modalità dell'Operazione.

~~1. ABI Toscana e ASSIFACT garantiscono che per la realizzazione dell'Operazione renderanno disponibile tramite i propri associati un plafond finanziario complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.~~

Commento [B2]: Assifact non può né garantire per né impegnare gli Associati. Il compito dell'Associazione è quello di definire le linee di principio dell'iniziativa e diffonderne la conoscenza presso gli operatori del settore. Non rientra nelle regole dell'Associazione ingerirsi nell'operatività degli Associati, sia in termini di plafond che in termini di condizioni economiche massime.

2. Le Banche e gli intermediari finanziari aderenti ~~al presente Protocollo~~ all'operazione acquireranno pro-soluto, dalle imprese fornitrici degli Enti del SSR con sede legale o operativa sul territorio nazionale, crediti scaduti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli Enti del SSR per la fornitura di beni e servizi.

3. Potranno formare oggetto di cessione i crediti, derivanti da contratti di servizi e forniture, che afferiscano sia a spese correnti che a spese in conto capitale per un importo minimo (composto da uno o più crediti) di euro 10.000,00 e per un importo massimo (composto da uno o più crediti) di euro 500.000.

4. Sono esclusi dall'Operazione i crediti che, per qualsiasi causa, non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese e per i quali l'impresa non abbia ottenuto la relativa certificazione, nel rispetto delle modalità di cui al D.M. Certificazione, sinteticamente riprodotte al successivo articolo 4.

Art.4 – Certificazione del credito.

1. Il credito vantato nei confronti dell'Ente del SSR deve essere certificato dallo stesso mediante il rilascio dell'atto di certificazione a seguito di istanza dell'impresa creditrice. Non potranno essere certificati i seguenti crediti:

- oggetto di cessione, mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati debitamente notificati;
- che siano stati integralmente soddisfatti in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell'impresa dopo la presentazione della domanda;
- in relazione ai quali, prima della presentazione della domanda da parte dell'impresa, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati oppure l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- i crediti che non possono essere certificati in base alle disposizioni di legge.

2. Accettazione della cessione?

Commento [B3]: Vedi art. 5.3: si suggerisce accettazione preventiva della cessione contestuale alla certificazione. Che si perfezioni al momento della notifica della cessione.

Art. 5 – Condizioni economiche della cessione pro-soluto dei crediti.

1. Acquisita la certificazione, le imprese creditrici degli Enti del SSR potranno rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti all'Operazione che, nei limiti del plafond complessivamente dedicato e verificato la conformità della richiesta a(ai contenuti del protocollo e degli accordi realizzativi dell'iniziativa, regolarità della documentazione, caratteristiche del soggetto, ecc. ecc. ...), garantiscono l'acquisto pro soluto a titolo definitivo del credito certificato al valore oggetto di certificazione. I cedenti

Commento [B4]: Dove viene presentata la domanda? Sulla piattaforma della Regione Toscana? Chi verifica l'ammissibilità di imprese e crediti?

Commento [B5]: Chiarire cosa si intende per complessivamente. Ogni società acquirerà nei limiti del plafond individualmente messo a disposizione e risultante dalle pattuizioni bilaterali.

corrisponderanno, in via anticipata, interessi comprensivi di qualunque spesa e/o commissione, determinati secondo quanto stabilito nei successivi accordi che regoleranno i rapporti fra Regione, Intermediari e Enti. ~~Tali interessi sono determinati nella misura massima del 3% + Euribor.~~

Commento [B6]: Assifact non può ingerirsi nelle valutazioni economiche degli Associati. Anche nell'ambito dell'iniziativa della regione Lombardia, le condizioni economiche, seppure verificate a livello di sistema da Finlombarda per accertare la sostenibilità del tasso, non sono state trattate nel protocollo ma sono definite negli avvisi diretti a IF, imprese e EELL.

2. Per effetto dell'operazione di cessione la Banca/intermediario finanziario subentra nella titolarità del credito nei confronti dell' Ente del SSR cui la cessione viene notificata.

3. La notifica accettazione della cessione del credito comporta per l'Ente del SSR l'impegno al pagamento entro il termine massimo di otto mesi, senza alcun onere a proprio carico (di seguito "il Periodo di Dilazione").

Commento [B7]: L'accettazione non è contestuale alla certificazione? L'ente può rifiutare la cessione? Ciò allunga terribilmente i tempi di esecuzione dell'operazione. Vedi sopra art. 4.2

4. Trascorso il Periodo di Dilazione, in assenza di adempimento, l'azienda o ente debitore è tenuto al pagamento di interessi moratori ad un tasso finito pari al 5% per un periodo massimo di due mesi (di seguito "il Periodo di Mora").

5. Trascorso il Periodo di Mora in assenza di adempimento il cessionario del credito avrà facoltà di procedere in via giudiziale per il recupero dello stesso, comprensivo degli interessi di mora determinati in relazione alla normativa vigente in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

6. In ogni caso, la Regione Toscana assicura un'attenta verifica in ordine al corretto adempimento da parte degli Enti del SSR, al fine di porre in essere le necessarie azioni nel caso emergessero criticità.

Art.6 – Contributo regionale alle micro, piccole e medie imprese.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. ____ della l.r. _____, le micro, piccole e medie imprese che, nel corso dell'anno 2014, cedono i propri crediti in conformità al presente Protocollo hanno titolo ad contributo regionale in conto interessi, finalizzato a contenere gli oneri finanziari sostenuti per effetto della cessione.

2. Il contributo regionale è fissato nella misura massima del 1 per cento rispetto al tasso di sconto applicato-calcolato dal cessionario a fronte della cessione pro-soluto dei crediti scaduti e debitamente certificati dall'ente debitore ai sensi del D.M. Economia e Finanze 25 giugno 2012.

3. Il contributo viene concesso alle MPMI che presentano la relativa istanza, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso regionale. Le domande ammesse saranno finanziate secondo un ordine cronologico di presentazione nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, pari a **2,5 MLN di euro.**

4. *(Definizione meccanismo operativo applicazione contributo direttamente dal factor e successivo rimborso di Regione)* Il contributo verrà erogato dalla Regione Toscana o da Ente che la stessa indicherà direttamente alle MPMI che cederanno pro soluto i crediti vantati verso gli Enti del SSR alle Società di factoring che aderiranno al Protocollo sulla base del conteggio che queste ultime provvederanno a trasmettere mensilmente alla Regione, indicando anche il codice IBAN dell'accredito.

Commento [B8]: Si veda nota su trattamento contributo in conto interessi. Praticabile solo opzione a) con contributo erogato da Regione.

Art.7 – Promozione e diffusione delle informazioni.

1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di comunicazione delle informazioni relative all'Operazione ed ai risultati che verranno conseguiti.
2. In Particolare, ABI Toscana e ASSIFACT si impegnano a diffondere l'informazione presso i propri associati, favorendone l'adesione.
3. La Regione Toscana garantisce tramite i propri uffici, oltre che le necessarie iniziative di informazione e comunicazione, tutti gli apporti utili al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.

Art. 8 – Modalità di adesione al Protocollo.

1. Le ~~Banche e le~~ società di Factoring che intendono aderire all'[operazione oggetto del](#) presente Protocollo sottoscrivono una proposta irrevocabile di contratto con clausola di adesione ex art.1332 del codice civile, secondo il modello allegato sub a), indicando il plafond che viene messo da ciascuno a disposizione dell'Operazione.

Art. 9 – Monitoraggio dell'Operazione.

1. Le Parti concordano di istituire un Comitato tecnico per il monitoraggio del presente Protocollo costituito da _____.
2. Il Comitato ha il compito di monitorare lo stato di attuazione dell'Operazione al fine di verificare l'impatto dell'intervento e di proporre eventuali miglioramenti.

Art.10 - Durata del Protocollo

1. L'efficacia del presente Protocollo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha validità sino al 31 dicembre 2014.
2. Eventuali modifiche devono essere approvate mediante apposito atto aggiuntivo al Protocollo stesso, sottoscritto da tutte le Parti.

Art.11 – Riservatezza.

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare per finalità diverse da quelle oggetto del presente Protocollo, le informazioni di

|

qualsiasi natura scambiate tra le Parti, fermi restando eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.

Art.12 – Trattamento di dati personali.

1. Le Parti del presente protocollo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità del presente Protocollo e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).



DOCUMENTO IN ESAME

PROTOCOLLO REGIONE TOSCANA

SMOBILIZZO CREDITI VANTATI VERSO ENTI SSN DELLA TOSCANA

TRATTAMENTO DEL CONTRIBUTO CONTO INTERESSI

L'operazione di cessione pro soluto può essere realizzata sia mediante l'acquisto a titolo definitivo sia mediante il finanziamento; nel primo caso le società di factoring pagano un prezzo calcolato sulla base dello sconto razionale mentre nel secondo effettuano un'anticipazione ed addebitano gli interessi in via trimestrale posticipata.

In relazione agli acquisti a titolo definitivo, si tratta tipicamente di cessioni di crediti con definizione del corrispettivo in via anticipata e quindi pagamento degli interessi / commissioni da parte del cedente in via anticipata, pre-calcolati in base ad un tasso nominale annuo in relazione ad una scadenza prevista di incasso (DSO del debitore – che nell'operazione oggetto del protocollo è fissato in massimo 8 mesi), con le modalità in uso per lo sconto. Al momento della cessione il cliente cedente viene liquidato per il corrispettivo concordato dell'operazione che corrisponde al valore certificato dei crediti al netto degli interessi / commissioni pre-calcolati.

Il riconoscimento e l'erogazione del contributo in conto interessi per abbattimento oneri finanziari a favore delle imprese da parte della Regione, nell'ipotesi che la cessione sia realizzata pro soluto a titolo definitivo, in linea con l'orientamento emergente dalla bozza di protocollo, può seguire diverse modalità operative:

- a) Erogazione diretta dalla Regione all'impresa
- b) Erogazione tramite la società di factoring (che poi viene rimborsata da Regione)

Nel caso di specie, il calcolo degli interessi anticipati dovrebbe tener conto del periodo di dilazione di 8 mesi previsto dal Protocollo per il pagamento da parte delle ASL o della data di pagamento espressa dall'ente del SSR sulla certificazione. In ogni caso, il contributo sarà limitato agli 8 mesi previsti per la dilazione.

Nel caso sub a), al momento della domanda di partecipazione da parte dell'impresa all'operazione di smobilizzo crediti, l'impresa elencherà, fra le altre informazioni, le fatture proposte per lo smobilizzo e la relativa certificazione dei crediti.

Sulla base della domanda, parallelamente alle valutazioni di accoglimento di competenza della Regione, l'intermediario comunicherà (indicativamente sulla piattaforma) alla Regione l'esito delle proprie valutazioni, la disponibilità all'acquisto dei crediti (con indicazione di quali accolti e quali eventualmente no) e le condizioni applicate con la determinazione degli interessi / commissioni.

La Regione comunicherà all'impresa l'esito di accoglimento della domanda e fornirà indicazioni sulla capienza e riconoscimento del contributo in conto interessi. L'erogazione dello stesso potrà avvenire a favore dell'impresa successivamente alla stipula del contratto di cessione, a seguito della comunicazione da parte dell'intermediario dell'erogazione del corrispettivo concordato, previa verifica DURC e art. 48 bis.

Nel caso sub b), le prime fasi rimangono invariate. La Regione comunicherà all'impresa l'esito di accoglimento della domanda e fornirà all'impresa e all'intermediario indicazioni sulla capienza e riconoscimento del contributo in conto interessi.

L'intermediario e l'impresa dovranno procedere alla stipula del contratto di cessione, concordano il corrispettivo.

L'intermediario erogherà il corrispettivo al netto del contributo in conto interessi e trasmetterà alla Regione la richiesta di rimborso del contributo in conto interessi, che ha questo punto verrà erogato a favore dell'intermediario.

Si ritiene che la soluzione praticabile sia quella sub a), ossia di erogazione diretto del contributo della regione alle imprese e non la strada del rimborso della Regione all'IF, per una serie di ragioni di seguito specificate.

In primo luogo non è chiaro come l'IF possa verificare le condizioni di ammissibilità delle imprese (non tutte le imprese ammesse all'operazione, sono anche destinatarie del contributo) e la capienza del contributo in conto interessi, prima di erogare il corrispettivo al netto delle competenze all'impresa cedente. In caso di problemi o disguidi connessi al monitorare nel tempo la capienza del contributo, l'intermediario rischia di erogare il contributo e poi dover richiedere la restituzione al cedente, con i conseguenti problemi legati alla della capacità di credito del soggetto e ai tempi di restituzione. Inoltre, non appare chiaramente gestibile per tutti gli operatori la modalità di "fatturazione" di tale rimborso alla regione (come, a che titolo).

Si ritiene che non sia nemmeno praticabile l'ipotesi che in alternativa alla regione sia l'ente ceduto (ASL) ad erogare il rimborso all'intermediario, perché implica ulteriori passaggi di informazioni e di fondi (dalla regione all'Asl e poi dall'Asl all'IF) e quindi maggiori complessità operative di verifiche e passaggi di informazioni.

In sostanza, la soluzione migliore appare la sub a), in cui all'atto della cessione l'IF comunica su piattaforma le fatture accolte in cessione e il corrispettivo fatturato con le relative competenza calcolate (inviare copia dello sconto applicato o degli interessi addebitati, indicando l'entità del contributo e l'IBAN di accredito al cedente) e sulla base di tali informazioni la Regione, verificate le condizioni di ammissibilità e la capienza del fondo, eroga il rimborso all'impresa che ne ha fatto domanda.

NB: DA VERIFICARE COME SI GARANTISCE IL MANTENIMENTO DELLA CAPIENZA DEL MONTE CONTRIBUTO, TENUTO CONTO DEL LASSO TEMPORALE INTERCORRENTE TRA L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E LA STIPULA DELLA CESSIONE/EROGAZIONE CORRISPETTIVO.